

INTRODUZIONE.

FAMIGLIA E RESPONSABILITÀ OGGI

1. L'espressione "famiglia e responsabilità civile" è apparsa per la prima volta nel titolo di una monografia¹ che, insidiando la tradizionale regola dell'immunità² – secondo la quale veniva negata la possibilità al familiare vittima di un illecito di accedere alla tutela aquiliana – costituisce ancora oggi, a trentacinque anni dalla sua pubblicazione, il riferimento scientifico per qualunque approfondimento in materia.

Da allora, un acceso dialogo tra dottrina e giurisprudenza³, volto ad individuare i presupposti necessari per integrare il c.d. illecito intrafamiliare e le relative conseguenze risarcitorie, ha alimentato il dibattito sviluppatosi di pari passo con quello relativo all'evoluzione del danno alla persona.

Nel presente volume il tema della responsabilità civile nelle relazioni familiari rappresenta l'occasione per sviscerare i ruoli e le dinamiche nell'ambito dei nuovi modelli familiari, individuando nella solidarietà familiare e nella dignità della persona il filo rosso rispetto ai numerosi profili di criticità che l'avvicinamento dell'*isola*⁴ alla terraferma ha fatto

¹ S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984.

² Sull'immunità P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 415 e ss.

³ Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, p. 187; in *Danno e resp.*, 2000, 835 con note di P.G. MONATERI, G. PONZANELLI, in *Fam. e dir.*, 2001, p. 159 con nota di M. DOGLIOTTI; in *Resp. civ. e prev.*, 2001, p. 923 con nota di P. ZIVIZ; Cass. 10 maggio 2005, n. 9801, in *Famiglia e diritto*, 4, 2005, p. 365, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853, in *Dir. fam.*, 2012, 1, p. 159, con note di E. GIACOBBE, C. CICERO, M.E. DI FRANCO, in *Danno e Resp.*, 2012, p. 382 ss. con note di D. AMRAM e S. OLIARI; si vedano altresì i volumi di A. THIENE, *Nuovi percorsi della responsabilità civile. Dalla condotta allo status*, Cedam, 2006 e di E. FALLETTI, *I danni ai soggetti deboli della famiglia*, Maggioli, 2009.

⁴ L'espressione riprende la celebre metafora di C.A. JEMOLO secondo cui la famiglia costituirebbe "un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto" in *La famiglia e il diritto*, in *Annali Univ. Catania*, 1948, II, p. 38. La metafora dell'isola è stata poi rievocata in termini di arcipelago al fine di descrivere la moltitudine dei modelli parafamiliari rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, così F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 529.

emergere nel nostro ordinamento⁵.

In particolare, ripercorrendo la storia della teoria dell'immunità familiare, indagheremo le ragioni del suo superamento alla luce della tutela del soggetto debole nella famiglia, cogliendo nella protezione dei diritti fondamentali della persona l'esigenza di diversificare il paradigma risarcitorio intrafamiliare da quello generale, pur mantenendo fermi i principi informativi della materia⁶. Ed è proprio dagli *adattamenti*⁷ della responsabilità civile alla famiglia e, in particolare, ai nuovi modelli familiari, che emerge la necessità di definire i confini della c.d. solidarietà familiare onde comprendere chi, come, quando e perché risponda nelle vicissitudini della vita familiare⁸. *In familia respondēre* muove dai primi studi comparatistici in materia⁹ e attribuisce una cornice sovranazionale al fenomeno della responsabilità civile nella famiglia, inquadrandola quale effetto del sempre più crescente esercizio della libertà di circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione Europea, che – a sua volta – ha determinato il moltiplicarsi degli interrogativi in ordine alla definizione di “membro della famiglia” al fine di attuare i doveri cc.dd. familiari¹⁰.

Rispetto agli anni ottanta del secolo scorso, infatti, è il concetto stesso di

⁵ L'avvicinamento è stato notato da L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 1105 ss., spec. pp. 1115-1116, trovando conferma in F.D. BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 768 ss.

⁶ Sulle note pronunce Cass. 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in tale sede, si veda fra tutti il commento di F.D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 97 e ss.

⁷ L'espressione è mutuata da F. GIARDINA, *Per un'indagine sulla responsabilità civile nella famiglia L'art. 129 bis del codice civile*, Pisa, 1999.

⁸ L'intento è di riscoprire l'impulso solidarista che i Maestri vedono scemare nel diritto civile del nuovo secolo: “*Il diritto, il nostro diritto civile del nuovo secolo, non sembra recepire l'impulso solidarista della nostra Costituzione nel rispetto della sua vocazione autentica. È irresistibilmente attratto verso un orizzonte individualista e libertario (più che liberale) che dall'altra sponda dell'Oceano, sulle ali del successo “sfrenato” del libero mercato, è venuto a illuminare di luce diversa il cielo della vecchia Europa*”, così F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e l'attesa della povera gente*, oggi, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 413.

⁹ S. PATTI, *Il declino della immunity doctrine nei rapporti familiari*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, p. 378 e ss.

¹⁰ K. BOELE-WOELKI, T. SVEDRUP (eds.), *European Challenges in Contemporary Family Law*, European Family Law Series No. 19, Intersentia 2008; P. DE CESARI (a cura di), *Persona e famiglia*, Torino, 2008; L. TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione Europea*, Cedam, 2007. La componente storica e sociologica è investigata al fine di comprendere il ruolo che il sostrato culturale ha nella “*genealogia di concetti giuridici*” (espressione mutuata da F. NICOLA, *National Legal Traditions at Work in the Jurisprudence of the Court of Justice of the Court of Justice in the European Union*, in *The American Journal of Comparative Law*, 64, 4, 2016, p. 889).

“famiglia” ad essere mutato. Le nuove problematiche saranno introdotte da una riflessione sull’evoluzione del paradigma intrafamiliare. In particolare, notando come il sistema giusfamiliare emergente dalla nostra Costituzione e dalle Carte sovranazionali abbia disegnato un modello familiare diverso da quello patriarcale in cui si era potuta radicare la citata regola dell’immunità, rimarcheremo come l’enucleazione dei doveri di educare, mantenere ed istruire i figli nella Costituzione attribuisca in capo ai genitori una serie di responsabilità, e dia luogo, in caso di violazione o inadempimento, all’applicazione della tutela aquiliana. Sul versante dei rapporti tra coniugi, individueremo il fondamento della responsabilità civile nella necessità di garantire la parità morale e giuridica fra i coniugi, che autorizza, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., l’ingresso della tutela aquiliana in caso di compromissione della dignità del coniuge¹¹. La riflessione porterà ad analizzare l’applicabilità del paradigma della responsabilità intrafamiliare alle unioni civili e alle convivenze disciplinate dalla legge n. 76 del 2016, cogliendo le lacune e le contraddizioni insite nelle regolamentazioni dei nuovi modelli familiari¹².

Non diversamente, nei rapporti verticali genitori-figli, individueremo il rapporto tra attuazione delle responsabilità genitoriali e interesse superiore del fanciullo, interpretando il dibattito in ordine al riconoscimento della genitorialità sociale in termini di responsabilità e responsabilizzazione.

Definiremo così un sistema multilivello di responsabilità familiari capace di ricondurre i “*frantumi europei di famiglia*”¹³, nell’architettura costituzionale, con lo scopo di promuovere la dignità della persona nelle relazioni affettive, andando oltre le spinte individualistiche di cui si è fatta portatrice la Carta di Nizza¹⁴ e che hanno portato a riconoscere certe forme di tutela ad alcune compagini familiari, senza cogliere l’esigenza di riportare a sistema la complessità delle vicende umane. I recenti interventi legislativi (legge n. 219 del 2012, d.lgs. n. 154/2013, legge n. 76 del 2016) in materia di filiazione e di unioni civili e convivenze risultano, infatti, carenti rispetto alle esigenze

¹¹ Così, Cass. 15 settembre 2011, n. 18853, cit.

¹² Parla di responsabilità adeguata alla famiglia C. FAVILLI, *La responsabilità adeguata alla famiglia*, Giappichelli, Torino, 2015.

¹³ F.D. BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, cit.

¹⁴ Il riferimento va agli artt. 7, 9 e 33 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, oggi confluita nel Trattato di Lisbona (2000/C364/01) che enucleano rispettivamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, la vita familiare e professionale quali diritti individuali della persona da coniugare con la Costituzione italiana che, invece, promuove i diritti inviolabili della persona sia come singolo che come formazione sociale.

insite nella società contemporanea¹⁵ e cadono in contraddizione al cospetto della logica rimediale.

La riflessione, che scaturisce dall'analisi del fenomeno della responsabilità civile nelle relazioni familiari, non mira, dunque, a ri-avvicinare né *l'isola*, né *l'arcipelago familiare* alla terraferma del diritto privato, ma ad includere nella cornice giusfamiliare le dinamiche affettive a prescindere dalla formalizzazione di specifici modelli. Analizzeremo come modelli e vincoli normativi propri del diritto della famiglia siano suscettibili di essere applicati anche a rapporti non riconosciuti, purché orientati ad una quotidiana responsabilizzazione degli attori.

2. L'itinerario proposto, che osserva le dinamiche familiari "*dal basso*"¹⁶ porterà, infatti, alla definizione delle caratteristiche del sistema *in familia respondēre*, fondato sulla combinata attuazione dei principi di responsabilità civile e quelli di solidarietà familiare e di affettività, che intervengono con modalità, tempi e condizioni diversificati sia nella fisiologia, che nella patologia delle relazioni, allo scopo di perseguire, di volta in volta, gli interessi delle parti deboli del rapporto (ad es. l'interesse superiore del fanciullo nelle relazioni verticali) e affermare la pari dignità tra consociati.

In questa prospettiva l'applicazione delle regole della responsabilità civile alle relazioni familiari costituisce un banco di prova per i modelli familiari riconosciuti. In particolare, tratteremo le *frontiere*¹⁷ del paradigma risarcitorio nei rapporti di coppia e nei rapporti genitori-figli, declinandolo attraverso i concetti ben espressi nella lingua inglese di *responsibility*, *liability* e *accountability*¹⁸, quali componenti della "responsabilità", capaci di costituire un sistema multilivello di diritti ed obblighi nelle relazioni familiari. Ciò

¹⁵ All'indomani dall'introduzione delle unioni civili e delle convivenze di fatto, in apertura al Convegno di Padova del 7-8 ottobre 2016, efficacemente si paragona il nuovo sistema giusfamiliare al paradosso di Achille e la tartaruga: P. ZATTI, *Introduzione al convegno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 1663.

¹⁶ V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi. Parte prima, Dalla "famiglia-istituzione" alla "famiglia-comunità": centralità del "rapporto" e primato della "persona"*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 1043 ss., ID. *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi. Parte seconda, "Pluralizzazione" e "riconoscimento" anche in prospettiva europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 1287 ss.

¹⁷ F.D. BUSNELLI, *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 41, ID., *Frontiere europee della responsabilità civile*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, Napoli, ESI, 1998, p. 83; F.D. BUSNELLI, S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 147 ss.

¹⁸ M.P. COSTACHE, *Legal Connotations of the Trichotomy Responsibility-Liability-Accountability*, 2013 Acta U. Danubius Jur. 177 (2013), p. 178, su cui *infra*, cap. 2, par. 5.

al fine di dare attuazione alla dignità e alla solidarietà nelle diverse formazioni sociali, valorizzando – di volta in volta – l'affidamento che i familiari ripongono reciprocamente gli uni verso gli altri¹⁹. A tal proposito, il richiamo ai principi affermati in materia di danno esofamiliare costituirà un passaggio obbligato onde comprendere la collocazione sistematica del c.d. diritto all'intangibilità delle relazioni familiari²⁰, quale espressione del principio di solidarietà familiare²¹.

Nel rinvenire una pluralità di forme di responsabilità tra quei consociati che non possono considerarsi estranei, in quanto legati da vincoli di parentela, coniugio, unione registrata, convivenza, affinità e affettività, comprenderemo come il “dover rispondere”, a diverso titolo, verso l'altro sia lo strumento per attrarre nelle “maglie” del diritto della famiglia una pluralità di rapporti. Affettività e solidarietà, infatti, generano nei componenti di una relazione un reciproco affidamento incolpevole, che merita di essere tutelato.

Si tratta di un processo di responsabilizzazione stratificata di “familiari” e “di altre figure di riferimento” rispetto ad un determinato nucleo. Gli effetti giuridici di tale responsabilizzazione si sviluppano, come vedremo, sulla base di molteplici fattori, quali l'intensità e la durata del rapporto, nonché il grado di vulnerabilità dei consociati rispetto alla loro realizzazione nell'ambito della specifica formazione sociale, la pre-esistenza o meno di ulteriori relazioni affettive, riconosciute o meno, tali da graduare e/o distribuire le responsabilità. Il sistema multilivello proposto trae dall'evoluzione del paradigma della responsabilità civile nelle relazioni familiari i criteri di imputazione, le specificità determinate dalla polifunzionalità del risarcimento, gli *adattamenti* alle soglie di tollerabilità tra consociati legati da vincoli di solidarietà familiare. Attuando i principi costituzionali, si pone al centro della riflessione la dignità della persona nella sua dimensione affettivo-relazionale.

Su tali premesse “*in familia respondēre*” consente di identificare chi sia

¹⁹ Introduce il concetto di tutela multilivello nel sistema della responsabilità civile muovendo dal principio di *accountability* G. COMANDÉ, *Responsabilità ed accountability nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, in F. DI CIOMMO, O. TROIANO (a cura di), *Giurisprudenza e Autorità Indipendenti nell'epoca del diritto liquido. Studi in Onore di Roberto Pardolesi*, La Tribuna, 2018, p. 1001 ss.

²⁰ Cass. 31 maggio 2003, n. 8828, in *Danno e resp.*, 2003, p. 826 ss. con nota di F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate, la Corte di Cassazione e il danno alla persona*. Da ultimo, Cass. 11 dicembre 2018, n. 31950, secondo cui la presunzione del danno da perdita del rapporto parentale per il nucleo ristretto della vittima primaria è legata all'*affectio* conseguente alla comunione di vita, che tuttavia può essere vinta dimostrando il venir meno vincolo affettivo, come ad esempio attraverso la sussistenza di una relazione extraconiu-gale, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, p. 438 con nota di M. DE PAMPILIS.

²¹ F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e l'attesa della povera gente, oggi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 416 ss.

parte della famiglia e, per tale ragione, chi sia chiamato a rispondere delle proprie condotte ed omissioni e in che misura, senza che la singola realtà debba necessariamente costituire uno scoglio dell'*arcipelago familiare*.

Guardando alla responsabilità intrafamiliare oltre le problematiche connesse al risarcimento del danno, infatti, anche alla luce del crescente ruolo dell'autonomia privata nella gestione dei *ménage* familiari, si propone un sistema multilivello di diritti e obblighi che il familiare esercita sia nella fisiologia, che nella patologia del rapporto, sia nei modelli familiari tipizzati (matrimonio, unione civile, convivenza nei rapporti orizzontali; genitorialità naturale e adozione in quelli verticali), che in quei modelli non legislativamente riconosciuti (ad es. multigenitorialità, genitorialità sociale, etc.), ove tuttavia la combinazione fra *status* e/o *affectio* ingeneri un affidamento nella condotta dell'altro. Di conseguenza al "familiare" è imputabile una forma di responsabilizzazione (riconducibile al concetto di *accountability*) verso il nucleo e, più in particolare, verso il minore di età (o soggetto vulnerabile). Le relative ricadute giuridiche (sostanziali o processuali) rispetto ai rapporti familiari consentono di attuare il principio di solidarietà familiare nelle relazioni quotidiane e, allo stesso tempo, di preservare ciò che resta oltre la crisi familiare (*rectius* l'unità familiare)²² e oltre i *frantum*i della famiglia, recuperandone il carattere personalistico-comunitario.

3. I diritti individuali affermatasi con la Carta di Nizza e che hanno promosso l'introduzione di nuovi modelli familiari²³ trovano nelle aperture controllate dall'innescarsi di meccanismi di affettività e solidarietà di *in familia respondere* lo strumento per recuperare la dimensione comunitaria propria dei principi costituzionali. Diritti ed obblighi, non necessariamente riconducibili al paradigma dell'istituto matrimoniale, sono identificati in quanto attuazione della dignità della persona, la cui violazione determina conseguenze diversificate in ragione della riconducibilità o meno della fattispecie nel suo insieme al paradigma generale. La tutela risarcitoria, infatti, non costituisce la risposta alla mera violazione della regolamentazione dei rapporti affettivi, ma un rimedio alla lesione della dignità della persona nell'ambito degli stessi. In questa prospettiva, i confini sono tracciati dagli indici normativi, anche di matrice costituzionale, che portano ad accogliere nelle maglie del sistema quei rapporti verticali e orizzontali di affettività e soli-

²² F.D. BUSNELLI, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 119 e ss.

²³ J. MILES, *Unmarried cohabitation in a European perspective*, in J.M. SHERPE (ed.), *European Family Law*, III, Elgar, 2016, p. 82 ss.

darietà non necessariamente riconosciuti o formalizzati, all'interno dei quali si coltivano i valori costituzionali.

In questa prospettiva, l'interesse superiore del fanciullo e la tutela del soggetto vulnerabile contribuiscono alla costruzione del sistema di responsabilità: laddove una interpretazione letterale degli istituti giusfamiliaristici o delle regole di responsabilità civile escluderebbe l'attuazione della solidarietà, interviene una nuova ricostruzione sistematica che, a partire dalle realtà sociali, recupera eventuali asimmetrie nelle relazioni affettive suscettibili di arrecare pregiudizio alla persona, ovvero comprometterne la realizzazione nell'ambito della formazione sociale. Alla luce del perseguimento dell'interesse superiore del fanciullo (o della più ampia tutela del soggetto debole) si inseriscono, dunque, forme di responsabilità derivanti dalla applicabilità del principio di solidarietà familiare che incidono nella sfera patrimoniale (in ottica sanzionatoria ovvero risarcitoria) e/o personale (quali ad esempio la regolamentazione di diritti di visita, l'inversione degli oneri probatori, provvedimenti opportuni, l'accesso alla volontaria giurisdizione) delle parti.

La responsabilità nelle relazioni familiari si declina così in termini di responsabilizzazione dell'individuo rispetto alle esigenze del nucleo, in una rinnovata interpretazione del principio di *accountability* che, da un lato, estende i confini della rete familiare, oltre i modelli regolamentati e, dall'altro, seleziona le situazioni giuridiche soggettive sulla base dell'applicazione diretta o analogica di principi e istituti noti al diritto civile (quali la buona fede, l'affidamento incolpevole) a tutela di quei soggetti cui la Costituzione presta una tutela più significativa (come i figli, anche se nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 30 Cost.) e dei soggetti deboli nell'ambito delle formazioni sociali attraverso la lettura combinata degli artt. 2 e 29 della Cost.

La responsabilità, che sino ad ora ha dato luogo a risarcimenti e sanzioni in ambito intrafamiliare, costituisce il banco di prova per identificare, attraverso il criterio della solidarietà familiare, uno *status* che talvolta coincide con quello di familiare, talaltra con quello di figura di riferimento, ma che alla luce dell'architettura proposta individua un centro di imputazione di diritti e doveri.

4. La riformulazione delle regole di responsabilità civile diventa un esercizio di ermeneutica che vede l'inserimento nel sistema di norme generali da declinarsi nella prospettiva di fornire una tutela multilivello ai consociati nell'ambito di dinamiche relazionali affettive fondate sulla solidarietà e sulla responsabilizzazione del singolo rispetto alla dimensione comunitaria.

Ricostruire il sistema della responsabilità nelle relazioni familiari declinandola attraverso il principio di *accountability* consente di accogliere nella

rete familiare una pluralità di modelli, senza necessariamente definirli, in quanto, come vedremo, numerose sono le contraddizioni in cui cadono i modelli disciplinati con la legge n. 76 del 2016 nel sistema *in familia respondēre*. I rapporti che vengono “catturati” dalla rete familiare – allo scopo di tutelare il singolo nella dimensione affettiva – mutuano dalla famiglia fondata sul matrimonio non tanto il sistema di diritti ed obblighi coniugali, quanto l’essenza di quelle forme di responsabilizzazione, anche attenuata in ragione della realtà, strumentale al perseguimento dei valori costituzionali e della solidarietà tra consociati.

Se è dunque *l’amor che move il sol e l’altre stelle*²⁴, il diritto ne è tutt’altro che la *tomba*²⁵: costituisce, infatti, quell’insieme di forze che tengono in equilibrio il sistema. Le stesse consentono di ricostruire la rete familiare mediante l’elaborazione di un paradigma multilivello di responsabilità che, anziché intervenire a *rammendo*²⁶ con modelli di compromesso, persegue la tutela della dignità della persona e dell’interesse del fanciullo nella dimensione personalistico-comunitaria, in maniera organica e coerente con i principi di solidarietà e affettività, propri di un sistema laico e democratico.

5. Nell’ottica prospettata, nel primo capitolo ripercorreremo le fasi che hanno portato dapprima a valorizzare e poi ad abbandonare l’immunità nelle relazioni familiari, evidenziando come diritto della famiglia e diritto della responsabilità civile si siano intersecati, nei rispettivi percorsi evolutivi, alla luce dell’attuazione dei valori costituzionali e della relativa condivisione in un determinato momento storico. All’esito della ricostruzione, le caratteristiche del paradigma risarcitorio intrafamiliare saranno delineate tanto nelle relazioni orizzontali che in quelle verticali. Nel secondo capitolo saranno descritti i principi su cui si sviluppa il sistema di tutela multilivello: solidarietà familiare, dignità, affettività, interesse superiore del fanciullo. Gli stessi saranno illustrati alla luce di tre forme di responsabilità (*responsibility, liability, accountability*) che andranno ad innescarsi nelle diverse realtà sociali. Il terzo capitolo analizzerà i modelli familiari introdotti con la legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze), facendo emergere le criticità e le carenze rispetto all’applicazione del proposto sistema di responsabilità. Il quarto capitolo capovolge la prospettiva: si individuano i confini e i meccanismi di funzionamento del sistema *in familia respondēre* declinando le tre

²⁴D. ALIGHIERI, *Canto XXXIII, Paradiso*, in *Divina commedia*, v. 145.

²⁵S. RODOTÀ, *Diritto d’amore*, Bari, 2015, p. 25 ss.

²⁶L’espressione è usata da F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, *Riv. dir. civ.*, 2016, I, p. 392, cfr. nota 418.

forme di responsabilità nell'ambito della fisiologia e della patologia delle dinamiche familiari, riconosciute e non. Le note conclusive, infine, riordinano gli spunti di riflessione emersi nei capitoli precedenti.

L'esercizio comparativo attraversa l'intero percorso al fine di inquadrare i presupposti su cui si fonda il sistema di responsabilizzazione del familiare nell'ordinamento italiano, nonché al fine di disegnarne i lineamenti alla luce delle possibili convergenze e delle non superabili divergenze rispetto ai singoli istituti oggetto di analisi. Infine, l'approccio comparatistico consente di validare il paradigma elaborato, *in familia respondēre*, quale possibile chiave di lettura delle società contemporanee²⁷ in alcuni sistemi appartenenti a famiglie, stavolta giuridiche, diverse.

²⁷L'esercizio di comparazione non è volto a creare una soluzione di armonizzazione rispetto alla questione affrontata, ma si propone di "mettere a confronto esperienze diverse" e di misurare "le distanze tra un sistema e l'altro, tra una soluzione e l'altra" al fine di arricchirne i contenuti, R. SACCO, *Quali scienze interessano il giurista?*, in G. COMANDE, G. PONZANELLI (a cura di), *Scienza e diritto nel prima del diritto comparato*, Torino, 2004, p. 29.

